

# COMUNE DI ANDRETTA

( PROVINCIA DI AVELLINO )

Cod. Fisc. 82000670644

Tel. (0827) 32009 - Fax (0827) 32579

C.A.P. 83040

**N. 23 Registro dei Certificati**

**Prot. 3147 del 21.06.2023**

**Risposta a nota del 14.06.2023**



**IL RESPONSABILE DELL' U. T. C.**

Letta l'istanza del Sig. Luigi Samuele, acquisita al prot. n. 3147 in data 14.06.2023, con cui chiede, in qualità di Legale Rappresentante della società Andretta PV S.r.l. con sede in Roma alla Via Giuseppe Ferrari n. 12, (C.F. e P. IVA: 15423441003) il rilascio di un CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA per le aree site in questo Comune alle Loc. Formicoso – Arenara/Bosco San Giovanni individuate dalle particelle:

n. 60 – 109 – 110 – 112 – 117 – 118 – 125 – 126 – 127 – 128 – 134 - 139 – 155 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 177 – 180 – 194 – 195 – 196 – 204 – 206 – 207 – 212 – 296 e 297 del foglio di mappa n. 3;

n. 19 – 75 – 76 – 78 - 94 – 95 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 149 – 162 - 167 – 168 – 179 - 197 – 203 – 204 – 303 e 320 del foglio di mappa n. 4;

n. 5 – 232 – 276 – 277 – 281 – 290 – 319 – 320 – 321 – 630 – 659 e 661 del foglio di mappa n.8 del N.C.T. di Andretta;

VISTO l'art. 30 del D.P.R. 6.giugno 2001 n. 380;

VISTO il Piano Regolatore Generale;

SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale;

## CERTIFICA

Che le aree site in questo Comune alle Loc. Formicoso – Arenara/Bosco San Giovanni individuate dalle particelle:

n. 60 – 109 – 110 – 112 – 117 – 118 – 125 – 126 – 127 – 128 – 134 - 139 – 155 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 177 – 180 – 194 – 195 – 196 – 204 – 206 – 207 – 212 – 296 e 297 del foglio di mappa n. 3;

n. 19 – 75 – 76 – 78 - 94 – 95 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 149 – 162 - 167 – 168 – 179 - 197 – 203 – 204 – 303 e 320 del foglio di mappa n. 4;

n. 5 – 232 – 276 – 277 – 281 – 290 – 319 – 320 – 321 – 630 – 659 e 661 del foglio di mappa n.8 del N.C.T. di Andretta,

ricadono, secondo il vigente PIANO REGOLATORE GENERALE in zona **E1b "AGRICOLA SEMPLICE"** con le seguenti prescrizioni: AREA SEMINATIVA con If: ABITAZIONE :0,03 MC./MQ. – PERTINENZE: 0,07 MC./MQ.

Nel computo metrico dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: le stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo

e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari. Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc. / mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti: indice di copertura 0.05, minima distanza dai confini mt. 20. Le esistenti costruzioni a, purché esse siano destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che d'inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate all'inedificabilità. Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n° 153.

In tale zona, le costruzioni dovranno avere un'altezza non superiore a due piani fuori terra con un massimo di mt. 8,00 misurati dal piano di campagna alla linea di gronda, escluso i volumi tecnici, con un distacco minimo dagli edifici di mt. 10,00 e di mt. 5,00 dai confini.

Per tutte le nuove costruzioni è tassativamente prescritto il D. M. 1.4.1968, n° 1404 circa le distanze da osservarsi dai nastri stradali.

Che per le aree sopra indicate non è stata emessa ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art. 30 del D.P.R. n° 380/2001 e che le stesse non sono assoggettate a vincolo d'inedificabilità per asservimento;

Che le aree sopra indicate non sono gravate da usi civici ai sensi del Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 12 dicembre 1938.

Che le aree suindicate, sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 art. 1.

Questo Comune non ha ancora predisposto la planimetria ai sensi della Legge 428/93.

Determinare in Euro 298,64 i diritti di segreteria in seguito alla delibera della Giunta Comunale n. 41 del 15.04.2010 ad oggetto rideterminazione dei costi – tariffe e diritti di segreteria.

Andretta li, ~~25.07.2022~~ 21.06.2023

Il RUP  
Geom. Scanzano Luigi Antonio



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Serino Francesco

RIC. N° Vers. <sup>ccp 21 VCYL</sup> del 20.07.2023  
€ 298,64 diritti